

162 506

Trasmissione elettronica



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 6 - Tutela del benessere animale,
igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

Regioni e Province Autonome Servizi
Veterinari

E, p.c.

Direzione Generale per l'Igiene e la
Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione
(DGISAN)

Allegato: 1

Oggetto: Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento - Nota esplicativa Allegato II.

PREMESSA

Il Regolamento (CE) 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, prevede una deroga inerente l'applicazione dell'Allegato II configurazione, costruzione e attrezzature (ai sensi dell'art.14, paragrafo 1) nelle strutture che erano già in attività al 1° gennaio 2013. Tale deroga che era stata fissata al fine di rendere possibile un adeguamento degli impianti già esistenti, in base a quanto disposto dall'art.29 del citato Regolamento, scadrà in data 8 dicembre 2019. Al fine di garantire un'uniforme applicazione dell'Allegato II sull'intero territorio nazionale e di chiarire alcuni elementi delle linee guida relative all'applicazione del reg. (CE) 1099/2009, trasmesse con nota pr. 15111 del 18/07/2014, il Ministero della Salute, di concerto con il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale e rappresentanti delle Regioni e PP.AA. ha elaborato le seguenti istruzioni operative con allegate schede tecniche riferite alle singole specie (Allegato 1), parte integrante della presente nota esplicativa.

Ambito di applicazione

L'Allegato II del Regolamento (CE) 1099/2009 si applica ai soli impianti di macellazione riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004.

È esclusa l'applicazione alle macellazioni di animali effettuate al di fuori del macello dal loro proprietario o da altra persona sotto la responsabilità del proprietario ai fini di consumo domestico privato (art.10).

È esclusa anche l'applicazione per la fornitura di piccoli quantitativi di carni dal produttore al consumatore finale (art.11).

Pag. 1 a 5

Termine di adeguamento

L'Allegato II deve essere applicato dagli OSA a partire dal 08/12/2019 nelle strutture già in attività al 1° gennaio 2013. Da tale data gli OSA che non applicano i requisiti previsti dal sopracitato allegato incorreranno in una sanzione pecuniaria e alla sospensione dell'attività da uno a tre mesi. L'autorità competente che, in occasione di un successivo controllo, accerta il perdurare della non conformità dispone la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento (D.Lgs 6 novembre 2013, n. 131 *Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali*).

Definizioni

- **Abbattimento:** qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale.
- **Operazioni correlate:** operazioni quali il maneggiamento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento degli animali che hanno luogo nel contesto e nel luogo di abbattimento.
- **Immobilizzazione:** qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali, che risparmi loro qualsiasi dolore, paura o agitazione evitabili, mirante a facilitare uno stordimento e un abbattimento efficaci.
- **Stabulazione:** la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonché aree aperte connesse con il funzionamento del macello o facenti parte dello stesso.
- **Recinti di stabulazione:** stalle, recinti o spazi coperti dove gli animali vengono condotti dopo lo scarico e dove permangono fino all'avvio ai dispositivi di stordimento.
- **Recinti di attesa:** recinti di raccolta degli animali, eventualmente presenti tra i recinti di stabulazione e le corsie di accesso ai dispositivi di immobilizzazione, dove gli animali possono essere raccolti e restare in attesa prima dello stordimento.

REQUISITI DELLE STRUTTURE

La progettazione, la costruzione e la manutenzione di tutte le strutture per la stabulazione devono garantire il benessere degli animali:

- tenendo conto delle variazioni meteorologiche;
- prevedendo un'adeguata ventilazione degli spazi, eventualmente anche attraverso l'impiego di mezzi meccanici;
- minimizzando il rischio che gli animali possano ferirsi;
- prevedendo un'adeguata illuminazione fissa o portatile per facilitare l'ispezione degli animali in qualsiasi momento.

Strutture per la stabulazione di animali non consegnati in contenitori

I **recinti di attesa**, quando esistenti, devono avere un pavimento piano e pareti piene e inoltre devono essere progettati in modo da evitare che gli animali possano rimanere intrappolati o schiacciati. Gli animali devono potersi muovere liberamente; i suini e gli ovini devono poter procedere uno accanto all'altro.

In caso di **aree di stabulazione aperta**, deve essere prevista un'adeguata protezione degli animali da condizioni meteorologiche avverse e, in assenza di tale protezione, queste aree non sono utilizzabili.

Nei recinti di stabulazione deve essere presente un **sistema di abbeveraggio**, il cui accesso è costantemente garantito agli animali e ci deve essere la possibilità di alimentazione nel caso la sosta si protragga oltre le 12 ore, inoltre devono riportate il numero massimo di animali che devono ospitare, divisi per categoria.

Nei **recinti di attesa**, considerata la breve permanenza dei capi e la necessità di minimizzare il rischio che gli animali possano ferirsi, non è obbligatoria l'installazione di sistemi di abbeveraggio.

Negli impianti di macellazione di piccole dimensioni, come definiti nelle Linee guida 882-854, Rep. Atti n.212/CSR del 10 novembre 2016 (con attività inferiore a 20 UGB/sett), è possibile la somministrazione di acqua con contenitori purché essa sia sempre pulita e disponibile in ogni momento della permanenza degli animali e solo se l'operatore è in grado di mantenere tale previsione.

Dispositivi e strutture di immobilizzazione (v. Allegato)


Una immobilizzazione non adeguata può portare a stordimento e uccisione inefficienti. Di conseguenza, gli animali potrebbero provare dolore, angoscia e sofferenza inutili.

I dispositivi e le strutture di immobilizzazione devono:

- essere adeguati rispetto alla specie (es. individuali o di gruppo), categoria e taglia dell'animale macellato
- evitare ferite o contusioni agli animali
- ridurre al minimo la resistenza e la vocalizzazione durante l'immobilizzazione
- ottimizzare l'applicazione del metodo di stordimento.

A tal proposito la Commissione Europea ha redatto nel 2017 il Manuale di "Buone prassi per la protezione degli animali destinati alla macellazione", indicando le pratiche come:


- **ACCETTABILI** autorizzate o richieste dalla legge e forniscono una protezione limitata degli animali.



- **BUONE** autorizzate o richieste dalla legge e forniscono una **buona protezione degli animali**.



- **MIGLIORI** autorizzate dalla legge e (a) forniscono un'aumentata protezione animale, o (b) altri benefici (per esempio: sono più pratiche o più contenute nei costi)



- **INACCETTABILI** sono quelle proibite dalla legge.



DISPOSITIVI ELETTRICI DI STORDIMENTO

I parametri elettrici fondamentali richiamati nella Tabella 2 dell'Allegato I, capo I, sono:

- Corrente minima (A)
- Tensione minima (V)
- Frequenza massima (Hertz)
- Tempo minimo di esposizione

Questi parametri devono essere visualizzati e registrati (conservati per almeno un anno) per ciascun animale stordito. Inoltre, il dispositivo elettrico deve essere visibile dal personale e deve emettere un segnale d'allarme perfettamente visibile e udibile se i valori dei parametri scendono al di sotto del livello richiesto.

Per lo stordimento in bagni d'acqua, i parametri possono essere visualizzati in una «sala di controllo» non direttamente visibile all'operatore che supervisiona lo stordimento.

Per lo stordimento elettrico non in bagno d'acqua, il dispositivo elettrico e i relativi parametri devono essere chiaramente visibili dall'operatore che effettua lo stordimento.

Qualora il dispositivo operi ad una frequenza costante, si può omettere la registrazione della frequenza purché sia chiaramente riportata nelle istruzioni dell'apparecchiatura e le certificazioni di manutenzione ne evidenzino il controllo e il rispetto. Le procedure operative devono specificare il valore della frequenza costante di utilizzo dell'apparecchiatura.

DISPOSITIVI DI STORDIMENTO CON BAGNI D'ACQUA

Nei dispositivi di stordimento con bagni d'acqua gli elettrodi vanno applicati lungo tutta la lunghezza della vasca che deve essere proporzionata in base alle dimensioni dell'animale stordito.

La guidovia deve essere facilmente accessibile per tutta la sua lunghezza fino al punto d'ingresso nella vasca nel caso in cui gli animali debbano essere rimossi dalla linea di macellazione ed è munita di un sistema in contatto con il petto dei volatili, dal punto di agganciamento fino all'ingresso nella vasca, con lo scopo di calmare gli animali.

Le guidovie per i volatili da cortile sono progettate in modo tale che gli animali sospesi non saranno coscienti per più di un minuto. Tuttavia, anatre, oche e tacchini sospesi non saranno coscienti per più di due minuti.

Le dimensioni e la forma dei ganci metallici di sospensione devono essere adeguate alle dimensioni delle zampe del volatile da macellare in modo tale da garantire il contatto elettrico senza causare dolore.

Le rampe di accesso sono isolate elettricamente e costruite in modo tale da impedire all'acqua di traboccare al momento dell'ingresso dell'animale nella vasca.

DISPOSITIVI DI STORDIMENTO A GAS PER SUINI E VOLATILI DA CORTILE

I dispositivi di stordimento a gas devono essere dotati di meccanismi di misurazione continua dei seguenti parametri:

- Concentrazione del gas
- Tempo di esposizione

I dispositivi di stordimento a gas devono essere progettati in modo che gli animali possano coricarsi senza finire accatastati e non riportare ferite o contusioni e siano ridotte al minimo la resistenza e la vocalizzazione nel momento in cui vengono immobilizzati.

I dispositivi, posizionati in maniera da essere chiaramente visibile per il personale, sono muniti di meccanismi di misurazione continua, con visualizzazione e registrazione (per almeno un anno) della concentrazione del gas nonché del tempo di esposizione. Essi emettono un segnale di allarme perfettamente visibile e udibile se la concentrazione di gas scende al di sotto del livello richiesto.

STORDIMENTO A BASSA PRESSIONE ATMOSFERICA

Le attrezzature per lo stordimento a bassa pressione atmosferica devono essere progettate e costruite in modo da garantire una perfetta tenuta per consentire una lenta e graduale decompressione con una riduzione dell'ossigeno disponibile e, una volta raggiunto, il mantenimento del valore minimo di pressione. Il sistema deve essere in grado di misurare, visualizzare e registrare in modo continuativo la pressione del vuoto assoluto, il tempo di esposizione, la temperatura e l'umidità. Il dispositivo deve essere in grado di emettere un segnale visibile chiaramente visibile e udibile agli addetti se la pressione si discosta dai livelli prescritti.

OBBLIGHI DEI FABBRICANTI DI DISPOSITIVI DI STORDIMENTO

I fabbricanti dei dispositivi di stordimento acquistati o modificati dagli stabilimenti di macellazione devono fornire dettagliate istruzioni di utilizzazione e manutenzione.

Per i dispositivi installati precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento 1099/09, qualora non si riescano a recuperare le istruzioni da parte del fabbricante, l'OSA dovrà elaborare una procedura con le informazioni necessarie riguardo l'utilizzazione e la manutenzione che dovrà essere resa disponibile agli operatori che effettuano lo stordimento.

IL DIRETTORE GENERALE

*** Dr. Silvio Borrello**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993


SISTEMI DI IMMOBILIZZAZIONE INDIVIDUALE (bovini)

I box di immobilizzazione individuale sono disponibili sia per i bovini che per i cavalli, devono contenere un solo animale in posizione quadrupedale e dovrebbero:


- essere di dimensione fissa o adattabile in funzione della grandezza dell'animale, impedendogli di ruotare su se stesso
- avere pareti devono essere solide e con un'apertura per la testa dell'animale
- avere un pavimento antiscivolo e omogeneo (es. cambiamenti bruschi di materiale o dislivelli)
- essere ben illuminate
- avere la parte frontale aperta e non ostruire la vista dell'animale

Alcuni tipi di box possono prevedere un'immobilizzazione della testa con il sollevamento della testa e un giogo per il collo (adatto per bovini ma non per i cavalli). La sua funzione è quella di supportare il capo ma anche di allungare il collo per il dissanguamento.

**Esempio di sollevamento del mento per il contenimento dei bovini*



Alcuni tipi di box possono essere forniti di dispositivi di spinta e supporto per l'addome (adatti ai bovini ma non indicato per i cavalli).



**Esempio di gabbia di immobilizzazione per bovini*

Vantaggi:


- l'animale non può muoversi avanti e indietro;
- (se è presente il contenimento della testa) la testa è stabilizzata per il taglio;
- gli operatori sono protetti dai movimenti dell'animale;

- gli animali non possono cadere.

Svantaggi:

- richiede la manipolazione e l'immobilizzazione dell'animale;
- può essere utilizzata solo per catene di macellazione lente.

Questi sistemi di immobilizzazione sono da considerarsi una pratica accettabile.



SISTEMI DI IMMOBILIZZAZIONE INDIVIDUALE (suini, vitelli e ovicapriini)


È possibile utilizzare il sistema di trasporto per immobilizzare gli animali. I sistemi di trasporto sono automatizzati e richiedono una gestione minima e consistono di un dispositivo di abbassamento per garantire che gli animali non riescano a vedere lo spazio di fronte a loro stessi finché non siano stati completamente immobilizzati; ciò aiuta a mantenerli calmi.

Esistono diversi tipi di sistema di trasporto: a forma di V con due nastri, che contiene l'animale da entrambi i lati e il nastro trasportatore centrale che sostiene l'addome dell'animale.


Restrainer a forma di V

Un restrainer mobile a forma di V costituito da due nastri trasportatori disposti a forma di V. L'animale è retto tra i due nastri. I nastri reggono e premono sull'animale allo stesso tempo.


***Es. Suino immobilizzato nei nastri trasportatori a V*



***Es. Ovicaprino immobilizzato nei nastri trasportatori a V*




Questo sistema di immobilizzazione è da considerarsi una **buona** pratica.




Restrainer con binario centrale

Un restrainer con binario centrale sostiene l'addome dell'animale, tra due lastre verticali o rotaie.


***Es. Ovi-caprino immobilizzato nel binario centrale del restrainer*



***Es. Suino immobilizzato nel binario di restrainer*



Questo sistema di immobilizzazione è da considerarsi una **buona pratica**.



Vantaggi

- I restrainer in movimento richiedono minor manipolazione degli animali.
- Il tempo di immobilizzazione fino allo stordimento è ridotto.
- Gli animali possono essere trasportati in gruppo nei sistemi in movimento. Ciò è meno stressante per l'animale rispetto ad essere trasportato singolarmente.
- L'animale non si può muovere avanti e indietro.
- Elevata velocità di macellazione.
- La velocità del nastro può essere regolata in base al metodo di stordimento.


Svantaggi:

- Gli animali devono essere in una fila unica per entrare all'ingresso del restrainer.
- L'operatore deve avere accesso al pulsante di arresto di emergenza.
- Separare gli animali dal resto del gruppo può risultare difficoltoso.
- Le operazioni di macellazione possono essere più lente.
- I restrainer automatici sono costosi sia in termini di acquisto che di manutenzione.


SISTEMI DI IMMOBILIZZAZIONE IN GRUPPO PER LO STORDIMENTO ELETTRICO (suini, ovi-caprini e piccoli animali)

È possibile stordire gli animali in un box per stordimento senza immobilizzarli. Nel box, gli operatori applicano manualmente le pinze elettriche alla testa dell'animale. L'animale viene poi rimosso dal box e trasportato nell'area dissanguamento.


***Esempio di box stordimento per suini




Questo sistema di immobilizzazione è da considerarsi una pratica accettabile per i suini



***Esempio di box stordimento per ovi-caprini



Questo sistema di immobilizzazione è da considerarsi una pratica accettabile per gli ovi-caprini




Un operatore regola l'afflusso e lo spostamento corretto degli animali e l'altro operatore provvede allo stordimento.

Nel caso degli ovi-caprini, lo spostamento non deve avvenire sollevando gli animali per il vello ed è vietata l'immobilizzazione appendendoli o sollevandoli mentre sono coscienti e bloccando/legando le zampe o i piedi.

Vantaggi

- Gli animali sono confinati ma non immobilizzati attivamente. Questo potrebbe essere sufficiente per lo stordimento elettrico.
- Gli animali non sono soli ma insieme ad altri animali.
- Il sistema è flessibile e consente di essere adattato ad animali di taglia diversa.
- Questo sistema è economico e richiede poche operazioni di pulizia e manutenzione.
- Se si utilizza un cancello a barre, gli animali sono calmi e voltano le spalle all'operatore. Questo facilita l'applicazione delle pinze per lo stordimento.



*** Posizione dell'operatore

Svantaggi

- Se sono presenti troppi animali nel box, questi possono agitarsi e rendere difficile lo stordimento.
- È necessario essere esperti per stordire con precisione l'animale.
- Alcuni **suini** possono richiedere immobilizzazione individuale per ottenere un buon posizionamento degli elettrodi richiedendo due operatori.
- Alcuni animali, in particolare le **capre**, possono essere troppo attivi perché si riesca ad effettuare lo stordimento senza un sistema di immobilizzazione individuale.
- Le **pecore** tendono a raggrupparsi e a nascondere la testa in basso, rendendo difficile l'applicazione delle pinze.
- È necessario un sistema di stordimento di riserva in caso lo stordimento risulti inefficace.

* Immagine scaricata da materiale originale pubblicato da AVMA. Fonte: "AVMA Guidelines for the Humane Slaughter of Animals: 2016 Edition" Link: <https://www.avma.org/KB/Resources/Reference/AnimalWelfare/Documents/Humane-Slaughter-Guidelines.pdf> Produced with permission from AVMA (July 2017).

** Immagine scaricata da materiale originale pubblicato da Temple Grandin.

*** Immagine scaricata da Preparation of best practices on the protection of animals at the time of killing – Commissione Europea 2017
<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ea4ef3e9-cda5-11e7-a5d5-01aa75cd71a1/language-en>